



normativa

OPERATIVA L'APE SOCIALE

(D.P.C.M. 88/2017 – Circolare Inps n.100 del 16/06/2017)

Con la pubblicazione in G.U. del D.P.C.M. 88/2017, recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, L. 232/2016, e dell'emanazione della circolare n. 100/2017 dell'Inps, che ha anche reso operativa l'applicazione per la trasmissione telematica delle domande, l'APE sociale è al via.

L'indennità è riconosciuta fino al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (o fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia).

I soggetti beneficiari devono avere almeno 63 anni, essere in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, L. 604/1966, e avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
- assistere da almeno 6 mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- essere lavoratori dipendenti che, al momento della richiesta di accesso dell'APE sociale, svolgono o abbiano svolto in Italia, da almeno 6 anni in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell'allegato A, D.P.C.M. 88/2017. I 6 anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di 12 mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell'allegato A) annesso al D.P.C.M.. Per tale categoria è richiesta un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'indennità non spetta ai titolari di un trattamento pensionistico diretto in Italia o all'estero, è subordinata alla residenza in Italia e alla condizione che il soggetto abbia cessato l'attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero. L'indennità è incompatibile con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'ASDI e con l'indennizzo per cessazione attività commerciale.

Il beneficiario dell'APE sociale può svolgere un'attività lavorativa, in Italia o all'estero, durante il godimento dell'indennità, purché i redditi da lavoro dipendente o da co.co.co. percepiti non superino gli 8.000 euro lordi annui, e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro lordi annui. In caso di superamento dei limiti annui il soggetto decade dall'APE sociale, l'indennità percepita nel corso dell'anno diviene indebita e l'Inps procede al relativo recupero.

Aderente a:



CONFAP

Via E. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
Info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
CF. B0017870173 - P.IVA 01548020179



IT25134 BRESCIA
N° 2215601



L'indennità dell'APE sociale è riconosciuta entro i limiti annuali di spesa: per il 2017 300 milioni di euro.

Gli assicurati interessati all'APE sociale devono, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, presentare una domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. Entro il 15 ottobre 2017 l'Inps attesterà la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni previste dal decreto, nonché la presenza di copertura finanziaria.

I soggetti che si trovano, o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste entro il 31 dicembre 2017, devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017.

Coloro che potrebbero trovarsi nelle predette condizioni entro il 31 dicembre 2018 devono presentare la domanda entro il 31 marzo 2018.

La domanda può essere trasmessa esclusivamente in via telematica.

La graduatoria dei beneficiari viene stilata in base alla maggior prossimità al requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e, a parità di requisito, viene data priorità a chi ha presentato prima domanda di riconoscimento delle condizioni.

Brescia, 10 luglio 2017

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it